

L'ente risponde delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso

Si può conteggiare il profitto precedente all'introduzione dei reati fiscali nel decreto 231

/ Maria Francesca ARTUSI

L'art. 19 del DLgs. 231/2001 prevede che, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Il legislatore ha previsto, così, una ipotesi di **confisca obbligatoria** avente a oggetto il prezzo o il profitto del reato, ma non anche il prodotto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo. Il profitto del reato al quale fa riferimento tale art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al reato presupposto.

La stessa norma stabilisce inoltre che siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e che, quando non è possibile eseguire la confisca diretta, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In altre parole, la confisca per equivalente è possibile, nel caso classico di ineseguibilità della confisca diretta, o perché i beni da apprendere non esistono, in quanto derivanti da un semplice risparmio, o perché non sono individuabili, in quanto confusi, o non più nella disponibilità dell'ente.

Anche la confisca per equivalente è da ritenersi obbligatoria, in quanto la locuzione "può" contenuta nel comma 2 dell'art. 19 non esprime l'intenzione di riconoscere ad essa natura facoltativa, ma la volontà di vincolare il dovere del giudice di procedervi alla **pre-
via verifica** dell'impossibilità di provvedere alla confisca diretta del profitto del reato e dell'effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di ablazione al valore di detto profitto (così Cass. SS.UU. n. [11170/2015](#)). Riprende tali principi la sentenza n. [20227](#), depositata ieri dalla Cassazione, in un caso in cui erano contestati a diverse società e ai loro amministratori una serie di delitti in materia tributaria, nonché il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di natura fiscale attraverso la pianificazione contabile dell'attività e la costituzione di **società "cartiere"** incaricate dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e del ruolo di fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri.

Per tali ragioni veniva applicata a tale società, nella persona del curatore fallimentare, la sanzione amministrativa prevista dagli [artt. 24-ter](#) e [10](#) del DLgs. 231/2001.

Secondo la contestazione, la responsabilità dell'ente sarebbe scaturita dal fatto che il legale rappresentante aveva commesso il delitto di associazione per delinquere nell'interesse o comunque a vantaggio della società senza che fossero stati previamente adottati **mo-**

delli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire delitti di natura associativa.

Era peraltro ordinata la confisca per equivalente a carico della spa avente ad oggetto beni mobili e immobili, somme dei titoli e qualsiasi altra utilità nella sua disponibilità fino alla concorrenza di circa 8 milioni di euro.

Da notare che qui si pone una questione di **applicazio-
ne temporale** della norma, alla luce del fatto che, all'epoca dei fatti contestati, non erano ancora stati inclusi nel catalogo dei reati presupposto, né i reati tributari (DL [124/2019](#)), né, in parte, i reati di associazione per delinquere (L. [94/2009](#)).

In proposito, la Cassazione precisa che, in ragione della natura tipicamente sanzionatoria della confisca, questa non può essere fatta **retroagire** a condotte realizzate anteriormente alla esistenza dei presupposti e delle condizioni per la stessa configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente. Pertanto il giudice di merito deve determinare il profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa limitandosi a considerare esclusivamente l'arco temporale in cui il delitto di cui all'[art. 416](#) c.p. era già incluso nell'elenco dei reati presupposto della fonte di responsabilità dell'ente, così, di fatto, estromettendo dalla corretta determinazione del profitto tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore della novità legislativa.

Maggiormente di rilievo è la precisazione della Cassazione riguardo al **profitto** degli illeciti fiscali, in quanto si ritiene che la Corte d'appello, nella determinazione del profitto dell'associazione illecita, abbia correttamente tenuto conto anche dei reati tributari commessi dall'anno 2009 in poi.

La circostanza che il profitto sia stato concretamente individuato nella sommatoria dei profitti dei singoli reati fine non inficia la correttezza del procedimento di individuazione giacché il principio secondo il quale l'ente risponde non dei reati fine, ma delle **proiezioni patrimoniali** del programma criminoso – sancito dalla pronuncia della Cassazione n. [47010/2021](#) – non intende riferirsi alla mera "quantificazione matematica" della proiezione patrimoniale, ma alla circostanza che, a prescindere dall'attribuzione della responsabilità dei reati fine, il vantaggio patrimoniale derivante da essi è anticipatamente valutato a carico dell'ente quale proiezione della condotta associativa.

In definitiva, non si può escludere che detta proiezione patrimoniale possa occasionalmente coincidere con la somma del profitto dei singoli reati fine.